

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE

557/PAS.19818-XV.H.MASS(77)bis

Roma, 04 novembre 2010

**Oggetto: Decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010).**

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 93 del 22 aprile 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Al riguardo, al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi del richiamato decreto legislativo, connessi, principalmente, all'attività di controllo sulla vendita e sulla corretta gestione dei depositi di articoli pirotecnici, nonché, più in generale, al regime transitorio delle nuove disposizioni connesse allo smaltimento di tali prodotti già immessi sul mercato, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza rilasciate prima dell'entrata in vigore (4 luglio 2010) delle nuove disposizioni concernenti le categorie 1, 2 e 3 di fuochi d'artificio, alle relative istanze di riconoscimento e classificazione (ex art. 53 T.U.L.P.S.) presentate prima di tale data, nonché alle istanze di riconoscimento presentate dal 4 luglio 2010, per articoli pirotecnici provvisti della marcature "CE del Tipo", si forniscono le indicazioni di seguito illustrate.

**1) Cessione e vendita di articoli pirotecnici**

L'articolo 5 (*Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici*) del decreto legislativo in parola, introduce, al comma 1, nuove disposizioni per la vendita dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici, in relazione all'appartenenza di tali prodotti alle categorie previste dalla Direttiva comunitaria anzidetta. Inoltre, ai commi 3, 4 e 5, per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, l'articolo medesimo dispone particolari limiti alla vendita dei prodotti pirotecnici del tipo "petardo" e "razzo".

Tuttavia, l'articolo 18 dello stesso decreto legislativo (*Disposizioni transitorie e finali*), al comma 2, prevede, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti (tra cui anche quelle concernenti la *vendita* e l'*acquisto* di tali prodotti), l'adozione di un decreto del Ministro dell'Interno che consentirà l'equiparazione delle nuove categorie a quelle previste dal T.U.L.P.S., nonché al successivo comma 3, la previsione dell'applicazione delle previgenti disposizioni in materia, nelle more dell'adozione di tale decreto.

Inoltre, l'articolo 18, comma 7 - al fine di dare attuazione a quanto previsto al *consideranda 24* e all'art.21 della Direttiva 2007/23/CE - dispone il graduale adattamento delle normative nazionali alle nuove disposizioni comunitarie, onde consentire, ai fabbricanti e agli importatori lo smaltimento degli stock dei materiali già prodotti o autorizzati ai sensi della normativa nazionale di settore, e quindi oggetto di diritti già acquisiti.

Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al predetto art. 18, comma 2, rimangono sottoposte al regime di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S., le attività di cessione o vendita di tutti gli articoli pirotecnici già riconosciuti e classificati, ai sensi dell'art. 53 dello stesso T.U., nonché degli articoli pirotecnici che siano stati già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi, ai sensi del D.M. 4.4.1973.

**2) Istanze di riconoscimento e classificazione degli articoli pirotecnici - Modalità procedurali**

L'art. 18, comma 6, del decreto legislativo in esame prevede:

- l'applicazione delle nuove disposizioni concernenti i fuochi d'artificio della categoria 1, 2 e 3 (individuate all'art. 3 del medesimo decreto) dal 4 luglio 2010
- l'applicazione di quelle concernenti i fuochi d'artificio della categoria 4, gli altri articoli pirotecnici (cat. P1 e P2), e gli articoli pirotecnici teatrali (cat. TI e T2) dal 4 luglio 2013.

Nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale, di cui all'art. 18, comma 2,:

- a) le istanze di **riconoscimento e classificazione**, ex art. 53 T.U.L.P.S., presentate prima del 4 luglio 2010 per articoli pirotecnici di qualunque categoria e ancora in trattazione, saranno sottoposte alla procedura di riconoscimento e classificazione sino ad oggi prevista.
- b) Le istanze di classificazione di prodotti pirotecnici e le richieste di importazione presentate dal 4 luglio 2010 dovranno essere corredate dall'attestato di esame "CE del tipo", rilasciato da un Organismo notificato, se si riferiscono a fuochi artificiali delle categorie 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 58/2010. Le predette istanze di classificazione, ai fini dell'iscrizione - d'ufficio - del prodotto esplosivo nell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dovranno essere corredate - ove non presente nell'attestato - da una descrizione completa dell'articolo pirotecnico e da un documento, rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine dell'articolo pirotecnico, che indichi il numero di identificazione delle Nazioni Unite e la classe di rischio dell'articolo medesimo. Tale ultimo documento non sarà necessario ove dette informazioni siano già contenute nel certificato "CE del tipo". Per quanto concerne, invece, le istanze

di riconoscimento e classificazione di articoli pirotecnici appartenenti a categorie diverse da quelle anzidette (cat 4, cat. P1 e P2 e cat. T1 e T2), le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto abilitato alla compilazione delle relative schede tecniche, nel quale il medesimo dichiara che il prodotto non appartiene alle categorie 1, 2 e 3 del D. Lgs n. 58/2010.